

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 19/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese		
NUMERO ATTO	COM (2011) 79 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0038 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	24/02/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	24/02/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	22/04/2011		
ASSEGNATO IL	28/02/2011		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	08/04/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	01/04/2011
OGGETTO	La proposta di direttiva è diretta a migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, a garantire che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e a creare canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere, attraverso la modifica delle direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE.		
BASE GIURIDICA	Articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, in relazione al principio della libertà di stabilimento, stabiliscono direttive volte a coordinare, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società con scopo di lucro e alle società cooperative, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.		

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo del miglioramento dell'interconnessione dei registri delle imprese dei 27 Stati membri non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli stessi Stati singolarmente.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a disporre ai fini della creazione di meccanismi di comunicazione efficaci tra i registri delle imprese nei settori interessati, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi.

ANNOTAZIONI:

La proposta prevede modifiche alla disciplina dettata da tre direttive vigenti: la direttiva 2009/101/CE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; la direttiva 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali societarie; la direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

Dalla normativa vigente, emerge un quadro che già disciplina, nei suoi elementi fondamentali, gli aspetti transfrontalieri delle società, al fine di rendere effettiva la libertà di stabilimento e di tutelare gli interessi dei soci e dei terzi. Tale quadro presenta, tuttavia, diverse lacune e carenze, tali da necessitare un ulteriore intervento.

In particolare, la direttiva 2009/101/CE, che codifica una direttiva del 1968, garantisce, fra l'altro, che tutti gli atti e le indicazioni contenuti in un registro siano consultabili in formato cartaceo o elettronicamente. Tale disciplina, tuttavia, non prevede l'obbligo di una centralizzazione di tali informazioni, ma solo una cooperazione volontaria tra i registri, che non si è dimostrata sufficiente. Pertanto, sia i privati, sia le imprese, devono ancora effettuare le loro ricerche Paese per Paese, con evidente spreco di risorse.

La direttiva 89/666/CEE, che stabilisce l'elenco degli atti e delle indicazioni che le imprese devono rendere pubblici nel registro della loro succursale, non prevede alcun obbligo giuridico, per i registri stessi, di scambio di informazioni relative alle succursali estere. Ciò si traduce in incertezza del diritto per i terzi del Paese della succursale il cui registro non riporti cambiamenti importanti sopravvenuti presso la società.

Per altro verso, la direttiva 2005/56/CE, che ha reso obbligatoria la cooperazione transfrontaliera tra i registri delle imprese, relativamente ad operazioni quali fusioni transfrontaliere o trasferimenti di sede sociale, non ha portato alla formazione di canali consolidati di comunicazione che permettano di accelerare le procedure, di superare le barriere linguistiche, migliorando così la certezza del diritto.

La proposta di direttiva in esame interviene, quindi, al fine di colmare le predette carenze e di rendere più effettiva la libertà di un'impresa di stabilire una succursale in un altro Stato membro o di compiere operazioni societarie transfrontaliere, migliorando l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese, garantendo che i registri delle succursali contengano informazioni aggiornate e creando canali di comunicazione chiari tra i registri in caso di procedure di registrazione transfrontaliere.

In particolare, le modifiche alla direttiva 2009/101/CE prevedono la creazione di una rete elettronica dei registri e la definizione di un numero minimo comune di informazioni aggiornate da mettere a disposizione elettronicamente ai terzi in ogni Stato membro, al fine di facilitare l'accesso transfrontaliero a informazioni ufficiali sulle imprese. A tal fine, alla

Commissione europea è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati, le norme relative alla *governance*, alla gestione, al funzionamento e al finanziamento della rete elettronica, nonché le conseguenze della loro mancata osservanza.

Con le modifiche alla direttiva 2009/100/CE si stabilisce anche l'obbligo, per il registro commerciale di una società, di comunicare – attraverso la predetta rete elettronica – ai registri in cui sono iscritte le succursali di tale società, ovunque in Europa, le informazioni aggiornate sul suo stato societario. Per converso, le modifiche alla direttiva 89/666/CEE prevedono che il registro in cui è iscritta una succursale informi senza indugio il registro della società madre, di qualsiasi modifica agli atti e alle indicazioni iscritte nel registro.

Inoltre, le direttive 2009/101/CE e 89/666/CEE dispongono che le società e le succursali dispongano, oltre al proprio numero di registro, anche di un numero di identificazione unico, valido per l'intero Spazio economico europeo. Ciò consentirebbe di individuare facilmente le società presenti, attraverso succursali o controllate, in uno Stato membro, e consentirebbe di conoscere la rete di succursali di una società, presenti in altri Stati membri.

Infine, le modifiche alla direttiva 2005/56/CE, concernenti le operazioni transfrontaliere di fusione, prevedono l'obbligo, per il registro d'iscrizione della società derivante dalla fusione, di notificare immediatamente – attraverso la citata rete elettronica – al registro presso il quale ciascuna di queste società era registrata, dell'avvenuta fusione transfrontaliera.